

REGOLAMENTO N. 286 VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo.</p> <p>1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dai Vicepresidenti, e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 per il Gruppo Misto.</p> <p>2. La Conferenza dei Capigruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collabora con la Presidenza nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale, e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale; - esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento, dagli altri regolamenti e da deliberazioni del Consiglio Comunale, e dà attuazione a quanto ad essa demandato dal Consiglio; - definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. <p>3. La Conferenza dei Capigruppo, in assenza di pronunciamenti del Consiglio Comunale, può esprimere posizioni a suo nome, e decidere la promozione da parte del Consiglio stesso di iniziative e manifestazioni pubbliche, o l'adesione ad iniziative e manifestazioni promosse da altri soggetti. In tali ultimi casi, e comunque ogni qual volta sia ritenuta opportuna o necessaria la presenza</p>	<p>Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza Capigruppo.</p> <p>1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dalla/dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, da coloro che ricoprono la carica di Vicepresidente e coloro che rivestono la carica di Capigruppo di tutti i gruppi consiliari, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 per il Gruppo Misto.</p> <p>2. La Conferenza Capigruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale; - esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento, dagli altri regolamenti e da deliberazioni del Consiglio Comunale, e dà attuazione a quanto ad essa demandato dal Consiglio; - collabora con la Presidenza nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e alle/ai singole/i consigliere/i sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale, anche in ordine alle questioni di carattere politico-generale e degli istituti di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. <p>3. La Conferenza dei Capigruppo, in assenza di pronunciamenti del Consiglio Comunale, può esprimere posizioni a suo nome, e decidere la promozione da parte del Consiglio stesso di iniziative e manifestazioni pubbliche, o l'adesione ad iniziative e manifestazioni promosse da altri soggetti. In tali ultimi casi, e comunque ogni qual volta sia ritenuta opportuna o necessaria la presenza ufficiale del Consiglio Comunale, la</p>

ufficiale del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo è competente a nominare la relativa delegazione.

4. La Conferenza dei Capigruppo, mediante la Presidenza, sovrintende alle strutture dedite ai controlli interni tesi a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

5. Ai sensi dello Statuto, la Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria per i problemi istituzionali e dell'informazione e per le relazioni internazionali del Comune. Essa esercita inoltre le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria relativamente agli Affari Legali ed ai problemi della Polizia Urbana e della sicurezza della città. Cura inoltre l'esame delle proposte di mozione e delle proposte di ordine del giorno del Consiglio di carattere politico generale.

6. La Conferenza dei Capigruppo designa i consiglieri facenti parte delle commissioni comunali la cui nomina è di competenza della Giunta. Qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di consiglieri espressi dalla maggioranza consiliare, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 4 del successivo articolo 126.

7. La Conferenza dei Capigruppo può svolgere, congiuntamente alla commissione consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino.

8. La Conferenza dei Capigruppo, con le competenze previste dallo Statuto ed

Conferenza dei Capigruppo è competente a nominare la relativa delegazione.

4. La Conferenza dei Capigruppo autorizza le commissioni consiliari permanenti e speciali a promuovere iniziative pubbliche e a partecipare ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni, relativamente alle materie di loro competenza.

5. La Presidenza del Consiglio Comunale comunica alla Conferenza dei Capigruppo l'avvenuta trasmissione della relazione annuale redatta dalle strutture dedite ai controlli interni, tesi a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

6. La Conferenza dei Capigruppo designa i consiglieri e le consigliere facenti parte delle commissioni comunali la cui nomina è di competenza della Giunta. Qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di consiglieri/le espressi dalla maggioranza consiliare, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 4 del successivo articolo 126.

7. Alle riunioni della Conferenza ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato/a a partecipare, può essere sostituito/a dalla o dal vicecapogruppo o, in sua assenza, da un'altra consigliera o altro consigliere appositamente delegata/o. I componenti della Conferenza Capigruppo non possono farsi assistere da esperti non consiglieri comunali.

8. Alle riunioni della Conferenza Capigruppo è sempre invitato il Sindaco o la Sindaca, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco o dalla Vicesindaca, o da un altro o altra componente della Giunta

integrata secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento, esercita le funzioni di commissione per la Toponomastica cittadina.

9. Alle riunioni della Conferenza ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro consigliere appositamente delegato. I componenti della Conferenza dei Capigruppo non possono farsi assistere da esperti non consiglieri comunali.

10. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco, o da un altro componente della Giunta appositamente delegato.

11. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando essa è convocata per programmare i lavori del Consiglio Comunale o per procedere all'esame di proposte di deliberazione della Giunta Comunale.

12. Il Sindaco è inoltre tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando è espressamente convocato dal Presidente.

13. Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Capigruppo, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, assessori, il Direttore Generale, dirigenti, funzionari e consulenti del Comune. Può altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati sono tenuti a

appositamente delegato.

9. Il Sindaco **o la Sindaca**, o un assessore **o assessora** da lui **o lei** delegato/a, è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza Capigruppo, quando essa è convocata per programmare i lavori del Consiglio Comunale o per procedere all'esame di proposte di deliberazione della Giunta Comunale.

10 Il Sindaco **o la Sindaca** è inoltre tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza Capigruppo quando è espressamente convocato dalla/dal Presidente.

11. **La o** il Presidente può convocare alla Conferenza Capigruppo, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, assessori, il Direttore **o la Direttrice** Generale, dirigenti, funzionari e consulenti del Comune. Può altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati sono tenuti a partecipare.

12. Alla riunione della Conferenza Capigruppo è sempre convocato il Segretario **o la Segretaria** Generale del Comune, il quale può farsi sostituire dal Vicesegretario **o dalla Vicesegretaria**.

13. Le funzioni di segretario/a della Conferenza Capigruppo sono svolte dal/dalla dirigente degli uffici del Consiglio Comunale, o da un/una funzionario/a da lui/lei delegato/a.

<p>partecipare.</p> <p>14. Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo è sempre convocato il Segretario Generale del Comune, il quale può farsi sostituire dal Vicesegretario.</p> <p>15. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Capigruppo sono svolte dal dirigente degli uffici del Consiglio Comunale, o da un funzionario da lui delegato.</p> <p>16. Con le specificazioni stabilite dal presente regolamento, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti. Alle sue riunioni, per quanto non regolato dal presente Capo, si applicano le disposizioni previste dal Titolo III per le adunanze delle commissioni consiliari.</p>	
<p>Articolo 9 - Pubblicità e verbalizzazione delle adunanze.</p> <p>1. Alle adunanze della Conferenza dei Capigruppo, quando eserciti le funzioni proprie delle altre commissioni consiliari permanenti, si applica quanto previsto ai successivi articoli 139 e 141, relativamente alla pubblicità ed alle verbalizzazioni delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>2. Nelle altre occasioni, i lavori della Conferenza dei Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo stessa, e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, ed è approvato al termine della seduta o in un'altra seduta che si svolga entro i venti giorni successivi. Nelle more</p>	<p><i>Articolo totalmente sostituito</i></p> <p>Articolo 9 - Pubblicità e verbalizzazione delle adunanze.</p> <p>1. I lavori della Conferenza Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza Capigruppo stessa.</p> <p>2. Dei lavori della Conferenza si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai e dalle partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a dell'adunanza.</p> <p>3. Le riprese audiovisive dei lavori della Conferenza Capigruppo sono consentite soltanto all'ente attraverso apposito impianto. E' vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e</p>

dell'approvazione esso costituisce il "verbale provvisorio".	video delle medesime adunanze, salvo l'ipotesi prevista al successivo articolo 32 ter.
Articolo 10 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie. 4. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono svolgere sopralluoghi esterni.	Articolo 10 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie. 4. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono svolgere sopralluoghi esterni.
Articolo 11 - Elenco delle commissioni consiliari permanenti ordinarie. 1. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie hanno le seguenti competenze per materia: - I Commissione: Bilancio - Programmazione - Patrimonio - Economato - Personale e Ordinamento degli Uffici - Servizi Demografici - Corpo di Polizia Municipale; - II Commissione: Urbanistica - Edilizia Privata - Viabilità e Trasporti - Arredo Urbano - Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Servizi Tecnologici; - III Commissione: Lavoro - Artigianato - Commercio - Formazione Professionale - Agricoltura; - IV Commissione: Sanità - Servizi Sociali; - V Commissione: Cultura - Istruzione - Sport - Turismo - Tempo Libero - Gioventù; - VI Commissione: Ecologia e Ambiente - Verde Pubblico.	Articolo 11 - Elenco delle commissioni consiliari permanenti ordinarie. 1. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie hanno le seguenti competenze per materia: - I Commissione: Bilancio - Politiche di sviluppo e coesione nazionali ed europee - Programmazione - Patrimonio - Economato - Personale e Ordinamento degli Uffici - Servizi Demografici - Corpo di Polizia Municipale - Polizia Urbana e della sicurezza della città - Affari Legali - Affari istituzionali e dell'informazione; - II Commissione: Urbanistica - Edilizia Privata - Viabilità e Trasporti - Arredo Urbano - Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Servizi Tecnologici; Transizione digitale e innovazione - Area metropolitana; - III Commissione: Lavoro - Artigianato - Commercio - Formazione Professionale - Agricoltura; - IV Commissione: Sanità - Servizi Sociali; - V Commissione: Cultura - Istruzione - Sport - Turismo - Tempo Libero - Gioventù - Cooperazione e relazioni internazionali; - VI Commissione: Ecologia e Ambiente - Verde Pubblico - Transizione

	energetica.
<p>Articolo 31 - Locali per l'attività del Consiglio comunale.</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, le sue articolazioni e gli uffici del Servizio centrale dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo Civico. Analogamente deve essere disposto per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, l'Agenzia per i servizi pubblici locali e l'Associazione tra i consiglieri comunali già componenti il Consiglio Comunale.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio Comunale concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari.</p> <p>3. L'utilizzo della "Sala rossa" per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>4. Deve altresì essere preventivamente autorizzato dal Presidente, l'utilizzo delle sale "Conferenza dei Capigruppo", "Orologio" e "Matrimoni".</p> <p>5. L'assegnazione dei locali ai gruppi consiliari all'inizio di ogni tornata amministrativa e le sue eventuali variazioni, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo sulla base della consistenza numerica dei gruppi.</p>	<p>Articolo 31 - Locali per l'attività del Consiglio comunale.</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, le sue articolazioni e gli uffici del Servizio centrale Consiglio comunale dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo Civico. Analogamente deve essere disposto per le/i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, l'Agenzia per i servizi pubblici locali e l'Associazione tra i consiglieri comunali già componenti il Consiglio Comunale Consiglieri e Consigliere Comunali emeriti.</p> <p>2. Il/La Presidente del Consiglio Comunale concorda con il/la Sindaco/a la dotazione dei locali necessari.</p> <p>3. L'utilizzo della "Sala rossa" per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>4. Deve altresì essere preventivamente autorizzato dal/dalla Presidente, l'utilizzo delle sale "Conferenza dei Capigruppo", "Orologio" e "Matrimoni" "Musy".</p> <p>5. L'assegnazione dei locali ai gruppi consiliari all'inizio di ogni tornata amministrativa e le sue eventuali variazioni, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo sulla base della consistenza numerica dei gruppi.</p>
<p>Articolo 35 - Esame delle proposte di deliberazione in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>8. Terminato l'esame della proposta, la commissione approva la remissione al Consiglio, al cui ordine del giorno viene nuovamente iscritta.</p>	<p>Articolo 35 - Esame delle proposte di deliberazione in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>8. Terminato l'esame della proposta, la commissione approva la remissione al Consiglio, con le modalità stabilite dall'art. 136, comma 1, al cui ordine</p>

	del giorno viene nuovamente iscritta.
<p>Articolo 46 - Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione all'ordine del giorno</p> <p>3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto e l'articolo 45 del presente regolamento stabiliscono per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, oppure se il suo contenuto esuli dalle materie di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.</p>	<p>Articolo 46 - Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione all'ordine del giorno</p> <p>3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto e l'articolo 45 del presente regolamento stabiliscono per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, oppure se il suo contenuto esuli dalle materie di competenza consiliare, il/la Presidente del Consiglio Comunale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno. Il/la Presidente valuta altresì l'ammissibilità con riguardo alla tutela della sfera personale dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque considerate ammissibili le mozioni che contengano espressioni sconvenienti ovvero termini ingiuriosi, nonché insinuazioni atte ad offendere o recare discredito attraverso connessioni, allusioni o reticenze. Qualora la mozione venga dichiarata inammissibile, il Presidente ne dà motivata comunicazione in forma scritta al primo firmatario entro i dieci giorni successivi alla presentazione.</p>
<p>Articolo 52 - Presentazione delle proposte di ordine del giorno</p> <p>3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno, e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quando la sua formulazione costituisca violazione di legge, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.</p>	<p>Articolo 52 - Presentazione delle proposte di ordine del giorno</p> <p>3. Il/la Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno, e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quando la sua formulazione costituisca violazione di legge. Il/la Presidente valuta altresì l'ammissibilità con riguardo alla tutela della sfera personale dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque considerati ammissibili gli ordini del giorno che contengano espressioni sconvenienti ovvero termini ingiuriosi, nonché insinuazioni atte</p>

	<p>ad offendere o recare discredito attraverso connessioni, allusioni o reticenze. Qualora la proposta di ordine del giorno venga dichiarata inammissibile, il/la Presidente ne dà motivata comunicazione in forma scritta al/alla/ai firmatari entro i dieci giorni successivi alla presentazione.</p>
<p>Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interpellanze.</p> <p>1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, da uno o più consiglieri comunali, volta ad ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione o i suoi intendimenti, e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino.</p> <p>2. L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari e, se ne è richiesta discussione in commissione, al Presidente della stessa.</p> <p>3. Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.</p>	<p>Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interpellanze.</p> <p>1. invariato</p> <p>1bis. L'interpellanza deve riportare un titolo chiaro e sintetico che rifletta fedelmente l'oggetto dell'atto e il suo contenuto deve essere pertinente e circostanziato.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. Il/La Presidente del Consiglio valuta la coerenza delle interpellanze ai criteri di cui ai commi precedenti. Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito ai precedenti commi, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il/la Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile. Il/La Presidente valuta altresì l'ammissibilità con riguardo alla tutela della sfera personale dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque considerate ammissibili le interpellanze che contengano espressioni sconvenienti ovvero termini ingiuriosi, nonché insinuazioni atte a offendere o recare discredito attraverso connessioni, allusioni o reticenze.</p> <p>4. L'eventuale richiesta di integrazione o riformulazione non può in alcun modo limitare il diritto dei e delle Consiglieri/e, soprattutto di minoranza, di presentare interpellanze né incidere sul merito delle stesse, ed è effettuata esclusivamente per garantire la</p>

	<p>chiarezza, la pertinenza e il corretto funzionamento dei lavori consiliari.</p> <p>5. Qualora l'interpellanza venga dichiarata inammissibile, il/la Presidente ne dà comunicazione scritta al primo/a firmatario/a entro i dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione.</p> <p>6. Nei tre giorni lavorativi successivi, il/la/i firmatario/a/i possono rivolgere al/alla Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il/la Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.</p>
<p>Articolo 58 - Risposta scritta alle interpellanze.</p> <p>2. Il Sindaco inoltra la risposta al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette ai consiglieri interpellanti inviandone inoltre copia a tutti i capigruppo consiliari.</p>	<p>Articolo 58 - Risposta scritta alle interpellanze.</p> <p>2. Il Sindaco o la Sindaca, ovvero l'Assessore o l'Assessora delegato/a di cui al comma 1, inoltra la risposta al o alla Presidente del Consiglio Comunale che la trasmette ai/alle consiglieri/e interpellanti, inviandone inoltre copia a tutti coloro che ricoprono la carica di capogruppo consiliari, oltreché agli uffici competenti a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.</p>
<p>Articolo 71 - Diritto di informazione del Consiglio Comunale.</p> <p>1. I diritti d'informazione dei consiglieri comunali di cui agli articoli precedenti, competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li esercita attraverso il Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consiliari permanenti e speciali e, relativamente a quanto di competenza, l'Agenzia per i servizi pubblici locali. La richiesta verbalizzata approvata da una commissione equivale alla richiesta scritta.</p>	<p>Articolo 71 - Diritto di informazione del Consiglio Comunale.</p> <p>1. I diritti d'informazione dei consiglieri comunali di cui agli articoli precedenti, competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li esercita attraverso il/la Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consiliari permanenti e speciali e, relativamente a quanto di competenza, l'Agenzia per i servizi pubblici locali. La richiesta verbalizzata approvata da una commissione equivale alla richiesta scritta.</p>
<p>Articolo 72 - Diritto di accesso nei confronti dell'Agenzia per i servizi</p>	<p>Articolo 72 - Diritto di accesso nei confronti dell'Agenzia per i servizi</p>

<p>pubblici locali.</p> <p>1. I consiglieri comunali possono accedere agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Agenzia per i servizi pubblici locali con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 68.</p>	<p>pubblici locali.</p> <p><i>abrogato</i></p>
<p>Articolo 78 - Agenzia per i servizi pubblici locali.</p> <p>1. Ai sensi dello Statuto, è istituita l'Agenzia per i servizi pubblici locali, avente il compito di supportare gli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo verso i servizi pubblici locali gestiti attraverso enti strumentali, società per azioni a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi.</p> <p>2. L'Agenzia per i servizi pubblici locali predispone annualmente una relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività dei gestori dei servizi pubblici locali. Tale relazione è consegnata ai consiglieri comunali, almeno 21 giorni prima del suo esame da parte del Consiglio, ed è oggetto di discussione all'interno della Sessione programmatica e dei bilanci preventivi.</p>	<p>Articolo 78 - Agenzia per i servizi pubblici locali.</p> <p><i>abrogato</i></p>
<p>Articolo 79 - Strutture, modalità operative e funzioni dell'Agenzia.</p> <p>1. Lo Statuto della Città disciplina la natura, la struttura, le modalità operative e le funzioni dell'Agenzia.</p> <p>2. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto dell'Agenzia che disciplina, tra l'altro, i rapporti dell'Agenzia medesima con il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, le sue modalità di funzionamento, le modalità di votazione e la disciplina di dettaglio per l'elezione dei componenti la Commissione amministratrice, lo status degli stessi, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità.</p>	<p>Articolo 79 - Strutture, modalità operative e funzioni dell'Agenzia.</p> <p><i>abrogato</i></p>

<p>3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale di una struttura tecnica del Servizio Centrale Consiglio Comunale, diretto da un funzionario con qualifica dirigenziale che coincide con il responsabile del Servizio Processo Deliberativo, e di un fondo annuale, gestito autonomamente nel rispetto delle regole previste per gli enti locali, da prevedersi nel Bilancio del Consiglio Comunale.</p>	
<p>Articolo 80 - Pareri dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.</p> <p>1. L'Agenzia esprime parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione inerenti le modalità di gestione e concessione dei servizi pubblici locali.</p> <p>2. Il parere di cui al comma precedente deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, effettuata dai proponenti la proposta di deliberazione.</p> <p>3. Per gravi motivi, o in casi di estrema urgenza, la Conferenza dei Capigruppo può, qualora lo richiedano i presentatori della proposta, fissare un termine diverso, comunque non inferiore a dieci giorni, per l'espressione del parere.</p> <p>4. I pareri espressi dall'Agenzia devono costituire parte integrante, quali allegati, dei provvedimenti deliberativi adottati dalla Giunta o dal Consiglio. Eventuali difformità dai suddetti pareri devono essere adeguatamente motivate.</p>	<p>Articolo 80 - Pareri dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.</p> <p><i>abrogato</i></p>
<p>Articolo 81 - Diritto di accesso dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.</p> <p>1. Ai sensi dello Statuto e del precedente articolo 78, l'Agenzia, è strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale</p>	<p>Articolo 81 - Diritto di accesso dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.</p> <p><i>abrogato</i></p>

<p>sulla gestione dei servizi pubblici locali di competenza.</p> <p>2. Pertanto, l'Agenzia può accedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune; - a tutti gli altri documenti e le altre informazioni comunque in possesso dell'amministrazione; - a tutti gli altri documenti e le altre informazioni in possesso dei gestori, necessari all'Agenzia per svolgere i suoi compiti di indirizzo e di controllo. <p>3. L'Agenzia per i servizi pubblici locali può inoltre ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici, inoltrando allo stesso formale richiesta.</p>	
<p>Art. 82 - Nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune</p> <p>2. Le nomine da effettuare nelle aziende speciali, istituzioni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, Politecnico, Teatro Stabile, musei, istituzioni culturali a rilevanza internazionale, fondazioni culturali, devono avvenire nel rispetto delle procedure di cui al comma successivo. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione d'indirizzo di cui al comma 1, può stabilire l'applicazione della stessa procedura alle nomine in altri enti.</p> <p>3. Il Sindaco deposita, almeno dieci giorni prima di procedere alla nomina, la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone notizia scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo. Qualora il Presidente lo decida o capigruppo che rappresentino</p>	<p>Art. 82 - Nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune</p> <p>2. Le nomine da effettuare in società, enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni culturali, fondazioni culturali, devono avvenire nel rispetto delle procedure di cui al comma successivo.</p> <p>3. Il Sindaco o la Sindaca dà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo dei nominativi dei candidati individuati per le nomine/designazioni. I relativi curricula sono pubblicati sul sito web della Città. Qualora il/la Presidente lo decida o capigruppo che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri comunali lo richiedano, la Conferenza Capigruppo può procedere, entro 10 giorni,</p>

<p>almeno un quarto dei consiglieri comunali lo richiedano entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Conferenza dei Capigruppo, eventualmente integrata dalla commissione consiliare competente per materia, procede all'audizione pubblica dei candidati proposti dal Sindaco. Il verbale sintetico, o la registrazione delle eventuali audizioni ed ogni eventuale memoria scritta sulle candidature, devono essere rimessi al Sindaco almeno 48 ore prima della scadenza del termine per la nomina.</p> <p>4. Per le nomine da effettuare in altri enti, il Sindaco deposita almeno cinque giorni prima della nomina il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone informazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari.</p>	<p>all'audizione pubblica dei candidati individuati dal Sindaco o dalla Sindaca. La Conferenza dei Capigruppo, può essere eventualmente integrata dalla commissione consiliare competente per materia.</p> <p>Scaduto il termine di 10 giorni senza che si sia proceduto all'audizione, il Sindaco o la Sindaca nomina.</p> <p>4. Per le nomine da effettuare in altri enti, il Sindaco deposita almeno cinque giorni prima della nomina il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone informazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari.</p>
<p>Articolo 89 - Sospensione delle sessioni.</p> <p>1. Con le eccezioni di cui al comma 2 non sono convocate sessioni del Consiglio Comunale nel periodo dall'1 al 30 agosto, e dal 23 dicembre al 6 gennaio. In tali periodi sono altresì sospesi i termini previsti dal presente regolamento.</p>	<p>Articolo 89 - Sospensione delle sessioni.</p> <p>1. Con le eccezioni di cui al comma 2 non sono convocate sessioni del Consiglio Comunale nel periodo dall'1 al 31 agosto, e dal 23 dicembre al 6 gennaio. In tali periodi sono altresì sospesi i termini previsti dal presente regolamento.</p>
<p>Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.</p> <p>1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono vestire in modo consono alla dignità dell'assemblea, e mantenere un contegno corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Consiglieri, assessori ed il personale dedito all'assistenza dei lavori del Consiglio di sesso maschile, devono indossare giacca e cravatta.</p> <p>2. I componenti il Consiglio e gli</p>	<p>Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.</p> <p>1. idem</p>

assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.

3. L'utilizzo dei cellulari è consentito, a condizione che siano disattivate le relative suonerie.

4. L'utilizzo del cellulare o di qualsiasi altra apparecchiatura per fotografare, registrare o filmare l'adunanza è consentito esclusivamente secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 32 ter.

5. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti o magliette con scritte.

6. La lingua ufficiale e unica delle adunanze consiliari è la lingua italiana.

7. I componenti il Consiglio, e gli assessori, svolgono gli interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti. I consiglieri parlano rivolti al Presidente, e gli assessori rivolti al Consiglio.

8. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti il Consiglio e degli assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta.

2. Quando le sedute si svolgono in remoto sarà cura di ogni partecipante garantire una sede consona al ruolo istituzionale che ricopre. Sono vietati sfondi o immagini con riferimenti politici.

3. idem

4. idem

5. Il/La Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del/della Sindaco/a, dei/delle componenti il Consiglio e degli assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, **o di altri oggetti**. La richiesta deve essere presentata al/alla Presidente prima dell'inizio della seduta.

6. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 5, i partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti, **indumenti con slogan e qualsiasi altro oggetto non prettamente indispensabile o che comunque possa essere generare turbamento all'attività del Consiglio e delle Commissioni.**

7. La lingua ufficiale e unica delle adunanze consiliari è la lingua italiana.

8. I membri del Consiglio e della Giunta partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e svolgono gli interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il **o la** Presidente dia loro facoltà, per

	particolari motivi, di parlare seduti. I consiglieri e le consigliere parlano rivolti all/alla Presidente, e gli Assessori e le Assessore rivolti al Consiglio.
<p>Articolo 107 - Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze.</p> <p>1. Se un partecipante all'adunanza pronuncia parole, o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 105, il Presidente lo richiama formalmente.</p> <p>2. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può deliberare l'espulsione del responsabile dall'aula, e la sua esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.</p> <p>3. Tale espulsione può essere deliberata dal Presidente anche dopo una prima trasgressione, quando il responsabile trascenda a vie di fatto.</p> <p>4. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di</p>	<p>Articolo 107 - Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze.</p> <p>1. La o il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.</p> <p>2. Durante le sedute coloro che partecipano devono mantenere un contegno consono all'Assemblea ed adottare un linguaggio rispettoso, tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio in ossequio alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.</p> <p>3. Se un partecipante all'adunanza pronuncia parole, o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il o la Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 105, il o la Presidente lo richiama formalmente all'ordine. Dopo un secondo richiamo, può, previa sospensione della seduta, riunire l'Ufficio di Presidenza e disporre, all'esito della riunione, l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. La consigliera o il consigliere, alla fine della seduta, può dare spiegazioni; in seguito alle quali la/il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre la revoca del richiamo.</p> <p>4. Qualora la consigliera o il consigliere persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda compiendo atti o pronunciando parole di particolare</p>

<p>lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta.</p> <p>5. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio, il Presidente sospende la seduta per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, la scioglie.</p> <p>6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Presidente, se necessario, ricorre alla forza pubblica per ripristinare l'ordine.</p>	<p>gravità, la/il Presidente, può allontanarlo dall'aula per il resto della seduta. Se la consigliera o il consigliere si rifiuta di ottemperare, la/il Presidente sospende la seduta. Qualora, alla ripresa della seduta, permangano condizioni tali da impedire il normale svolgimento dei lavori dell'assemblea, il o la Presidente del Consiglio, pone ai voti dell'assemblea l'espulsione del/la consigliere/a, cui segue, ove approvata, la delibera di motivazione.</p> <p>5. Ove il/la Consigliere/a si rifiuti di abbandonare la seduta, per assicurare la continuità dei lavori, la seduta prosegue considerando il/la consigliere/a espulso/a assente a tutti gli effetti di legge.</p> <p>6. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio e nei casi più gravi, quando non sia possibile proseguire i lavori dell'assemblea, la/il Presidente può sospendere la seduta per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, scioglierla.</p>
	<p>Art. 107 bis - Validità norme</p> <p>Le disposizioni degli artt. 105 c. 2, 3, 4, 6, 7, 106 e 107 del presente Regolamento sono valide sia per le sedute del Consiglio Comunale sia per le sedute delle Commissioni consiliari.</p>
<p>Articolo 109 - Inizio dell'adunanza. Apertura e validità della seduta. Sospensioni dell'adunanza.</p> <p>6. Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione nei casi di cui al comma 5, ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze e delle interpellanze a risposta immediata, nei</p>	<p>Articolo 109 - Inizio dell'adunanza. Apertura e validità della seduta. Sospensioni dell'adunanza.</p> <p>6. Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione nei casi di cui al comma 5, ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze e delle interpellanze a risposta immediata, nei</p>

<p>casi di cui al comma 4, o dall'orario previsto dal successivo comma, senza che la seduta sia stata aperta, il segretario, d'ordine del Presidente, o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta la seduta.</p>	<p>casi di cui al comma 4, o dall'orario previsto dal successivo comma, senza che la seduta sia stata aperta, il segretario, d'ordine del Presidente, o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta la seduta.</p> <p>Il Consiglio comunale si intende costituito dopo aver accertato il quorum per come risultante dopo l'effettuazione di due appelli nominali consecutivi secondo la procedura che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> -primo appello: si registra il numero dei Consiglieri e delle Consigliere presenti che rispondono alla chiamata nominativa in ordine alfabetico; -a seguire, il o la Presidente del Consiglio comunale comunica all/alla Segretaria/o i nomi dei e delle Consiglieri/e che hanno previamente giustificato l'assenza; -il o la Segretaria procede con il secondo appello nominale, escludendo dalla chiamata gli assenti giustificati, e rende noto il numero complessivo dei e delle Consiglieri/e che hanno risposto all'appello; -il o la Presidente all'esito, in presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il o la Presidente dichiara deserta la seduta. <p>In entrambi gli appelli, se il/le Consiglieri/e, presenti in aula o collegati da remoto, non rispondono "presente", a seguito della chiamata nominativa, vengono considerati assenti.</p>
<p>Articolo 111 - Ordine di trattazione degli argomenti.</p> <p>3. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono di norma trattati nel seguente ordine:</p>	<p>Articolo 111 - Ordine di trattazione degli argomenti.</p> <p>3. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono di norma trattati nel seguente ordine:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - I - Comunicazioni del Presidente. - II - Interpellanze generali. - III - Comunicazioni del Sindaco. - IV - Lettura dell'allegato all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, con assegnazione degli argomenti all'esame della commissione consiliare competente. - V - Proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi degli articolo 35, comma 2, articolo 48, comma 6 e articolo 53, comma 8. - VI - Proposte di deliberazione non assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera a), e proposte di deliberazione delle quali le Commissioni hanno concluso l'esame con eventuali proposte di mozione e di ordine del giorno collegate alle deliberazioni. - VII - Proposte di mozione non assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera a), e proposte di mozione delle quali le commissioni hanno concluso l'esame. - VIII - Proposte di ordine del giorno non assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera a), e proposte di ordine del giorno dei quali le commissioni hanno concluso l'esame. - IX - Proposte di ordine del giorno non iscritte all'ordine del giorno, presentate ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 	<ul style="list-style-type: none"> - I - Comunicazioni del/della Presidente. - II - Lettura dell'allegato all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, con assegnazione degli argomenti all'esame della commissione consiliare competente. - III - Interpellanze generali. - IV - Comunicazioni del/della Sindaco/a. <p><i>idem</i></p>
<p>Articolo 117 - Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento.</p> <p>7. Nella trattazione delle proposte di mozione e di ordine del giorno, si applica quanto disposto dagli articoli 48, 49 e 53 e si procede come segue:</p> <p>a) uno dei presentatori della proposta può intervenire per un tempo non</p>	<p>Articolo 117 - Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento.</p> <p>7. Nella trattazione delle proposte di mozione e di ordine del giorno, si applica quanto disposto dagli articoli 48, 49 e 53 e si procede come segue:</p> <p>a) un presentatore della proposta può illustrarla per un tempo non superiore a</p>

superiore a cinque minuti;	cinque minuti;
<p>Articolo 132 - Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>10. Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere convocate più di due adunanze della commissione nello stesso giorno.</p>	<p>Articolo 132 - Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>10. Il o la Presidente può convocare la propria commissione per un numero massimo di due adunanze nello stesso giorno. Tale numero può essere superato ove la commissione venga convocata da altro/a presidente in seduta congiunta.</p>
<p>Articolo 134 - Luogo delle adunanze.</p> <p>1. Le commissioni consiliari permanenti e speciali si riuniscono a Palazzo Civico, nei locali a ciò destinati dalla Conferenza dei Capigruppo. Esse possono eccezionalmente riunirsi in altri luoghi, qualora sia deciso dalla commissione in una precedente riunione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.</p>	<p>Articolo 134 - Luogo delle adunanze.</p> <p>1. Le commissioni consiliari permanenti e speciali si riuniscono a Palazzo Civico, nei locali a ciò destinati dalla Conferenza dei/delle Capigruppo. Esse possono eccezionalmente riunirsi in altri luoghi, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, funzionali ai lavori del Consiglio Comunale, qualora sia deciso dalla commissione in una precedente riunione, previa autorizzazione del/della Presidente della Commissione che si raccorderà con il/la Dirigente del Servizio Comunale per l'autorizzazione del servizio esterno del personale di segreteria della Commissione, ove necessario.</p>
<p>Articolo 136 - Decisioni delle commissioni.</p> <p>1. Salvo diverse disposizioni del regolamento, le decisioni delle commissioni sono assunte con il voto favorevole di componenti che rappresentino la maggioranza dei consiglieri ovvero, nei casi di cui all'articolo 24, comma 2, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti. Le votazioni avvengono in forma palese.</p>	<p>Articolo 136 - Decisioni delle commissioni.</p> <p>1. Salvo diverse disposizioni del regolamento, di norma gli atti esaminati dalle commissioni sono rimessi per la trattazione in aula dal/la Presidente della Commissione su richiesta del/della proponente, salvo che, per ragioni istruttorie, non sia espressamente richiesta una diversa decisione anche da un solo componente della commissione. Le decisioni delle commissioni sono assunte con votazioni in forma palese con il voto favorevole di componenti che</p>

	<p>rappresentino la maggioranza dei consiglieri ovvero, nei casi di cui all'articolo 24, comma 2, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, commi 9 e 10.</p>
<p>Articolo 142 ter - Sedute in videoconferenza.</p> <p>4. I Consiglieri e le Consigliere possono partecipare alle Commissioni consiliari permanenti e Speciali in collegamento da remoto fino a un massimo di quattro sedute al mese.</p>	<p>Articolo 142 ter - Sedute in videoconferenza.</p> <p>3bis. I Consiglieri e le Consigliere hanno diritto di partecipare al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari permanenti e speciali in collegamento da remoto, oltre alle ipotesi di cui ai commi precedenti, sino a un massimo di ulteriori tre giorni mensili, nel caso in cui:</p> <p>a) rientrino nella fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</p> <p>b) prestino assistenza ai soggetti di cui all'art. 33 comma 3 della medesima Legge;</p> <p>Allo scopo il Consigliere o la Consigliera richiedenti dovrà produrre al/alla Presidente del Consiglio Comunale idonea certificazione.</p> <p>4. I Consiglieri e le Consigliere possono partecipare alle Commissioni consiliari permanenti e Speciali e alle riunioni della Conferenza Capigruppo in collegamento da remoto fino a un massimo di quattro cinque sedute al mese.</p>
<p>CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Articolo 149 - Disposizioni transitorie.</p> <p>1. Le disposizioni del Capo VI del Titolo I entrano in vigore nel mandato amministrativo successivo a quello in cui avviene l'approvazione del presente regolamento, e sino a tale scadenza le</p>	<p>CAPO V - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALE</p> <p>Articolo 149 - Abrogato</p>

modalità ed i criteri di composizione e le materie di competenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie rimangono quelle stabilite dal previgente regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.

2. Le sottocommissioni consiliari in funzione, al momento dell'approvazione del presente regolamento, assumono la denominazione di commissioni consiliari tematiche, e rimangono in carica, salvo revoca deliberata dal Consiglio, sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento.